

REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE PROCEDURE ELETTORALI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA E DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE (CL.A.N.)

Adottato in attuazione dell'art. 29 dello Statuto

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità operative per l'elezione del Consiglio di Presidenza e del Comitato Tecnico-Scientifico del CL.A.N., in attuazione dell'art. 18 e 21 dello Statuto e dell'art. 29 delle Disposizioni Transitorie, secondo il sistema di presentazione diretta di candidati per categoria con elezione assembleare per categoria e ratifica finale dell'intero organo.

Art. 2 - Principi generali

Le procedure elettorali si svolgono nel rispetto dei principi di:

- democraticità e rappresentatività delle categorie costitutive
- trasparenza e pubblicità degli atti
- segretezza del voto assembleare
- parità di trattamento tra le categorie
- economicità procedurale
- presentazione diretta di candidati
- competenza tecnico-scientifica (per il Comitato)

TITOLO II - PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI PER CATEGORIA

Art. 3 - Modalità di presentazione dei candidati

3.1. Per il Consiglio di Presidenza, ciascun associato può presentare un solo candidato appartenente alla propria organizzazione per la propria categoria di appartenenza, secondo la seguente ripartizione:

- Categoria "Territorio": 2 seggi disponibili
- Categoria "Impresa": 3 seggi disponibili
- Categoria "Ricerca": 2 seggi disponibili

3.2. Per il Comitato Tecnico-Scientifico, ciascun associato può presentare massimo due candidati appartenenti alla propria organizzazione per la propria categoria di appartenenza, secondo la seguente ripartizione:

- Categoria "Ricerca": 6 seggi disponibili
- Categoria "Impresa": 6 seggi disponibili
- Categoria "Territorio": 3 seggi disponibili

3.3. I candidati presentati devono necessariamente appartenere alla medesima organizzazione dell'associato presentatore.

3.4. Ogni associato può presentare:

- Un solo candidato per il Consiglio di Presidenza
- Massimo due candidati per il Comitato Tecnico-Scientifico
- Candidati per entrambi gli organi contemporaneamente, nel rispetto dei limiti numerici

3.5. Non è previsto alcun numero minimo di candidati che ciascuna **categoria** deve presentare.

Art. 4 - Requisiti dei candidati

4.1. Per il Consiglio di Presidenza, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

- essere in regola con gli obblighi contributivi
- non trovarsi in situazioni di incompatibilità statutaria
- possedere comprovata esperienza nel settore agroalimentare

4.2. **Per il Comitato Tecnico-Scientifico**, oltre ai requisiti generali, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

a) Requisiti tecnico-scientifici generali:

- comprovata esperienza nel settore agroalimentare di almeno 5 anni
- titolo di studio universitario attinente al settore
- pubblicazioni scientifiche, brevetti o progetti di ricerca documentabili

b) Requisiti specifici per categoria:

Categoria "Ricerca":

- appartenenza a Università, Enti di ricerca o Organismi di ricerca
- dottorato di ricerca o equipollente esperienza scientifica
- almeno 3 pubblicazioni scientifiche negli ultimi 5 anni in ambito agroalimentare

Categoria "Impresa":

- ruoli dirigenziali o di responsabilità tecnica in imprese del settore
- esperienza in progetti di innovazione o ricerca industriale
- conoscenza dei processi di trasferimento tecnologico

Categoria "Territorio":

- esperienza in politiche territoriali per l'innovazione
- conoscenza dei sistemi regionali di ricerca e innovazione
- competenze in gestione di cluster o distretti tecnologici

4.3. La verifica dei requisiti è effettuata dal Presidente insieme al Consiglio di Presidenza uscente.

TITOLO III - TERMINI E PROCEDURE

Art. 5 - Cronoprogramma elettorale

5.1. Il Presidente uscente, almeno **60 giorni** prima della scadenza del mandato, indice le procedure elettorali con comunicazione a tutti gli associati contenente:

- la data di scadenza del mandato
- il cronoprogramma delle operazioni
- l'invito a tutti gli associati a presentare candidati per la propria categoria di appartenenza, entro i limiti numerici sopra esposti
- la data dell'Assemblea elettorale
- i requisiti specifici richiesti per ciascun organo

5.2. Gli associati dispongono di **30 giorni** dalla comunicazione di indizione per presentare i propri candidati e trasmetterli al Presidente.

5.3. Il Presidente, insieme al Consiglio di Presidenza, entro 5 giorni dal ricevimento delle candidature, verifica i requisiti e convoca l'Assemblea per l'elezione, con preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 6 - Presentazione delle candidature

6.1. Ciascun associato può trasmettere al Presidente le proprie candidature per ciascun organo via PEC sottoscritta dal legale rappresentante contenente:

- elenco dei candidati presentati (1 per Consiglio, massimo 2 per Comitato) con i curricula vitae dettagliati
- la certificazione del possesso dei requisiti
- dichiarazione di assenza di incompatibilità dei candidati
- specificazione dell'organo per cui si presenta ciascun candidato
- documentazione comprovante i requisiti tecnico-scientifici (per il Comitato)

6.2. Le candidature per ciascun organo devono essere inviate esclusivamente via PEC all'indirizzo dell'Associazione.

6.3. Le candidature pervenute oltre il termine sono inammissibili, salvo causa di forza maggiore debitamente documentata.

Art. 7 - Pubblicità delle candidature

7.1. Il Presidente, insieme al Consiglio di Presidenza, completata la verifica dei requisiti, rende note a tutti gli associati le candidature per ciascuna categoria e per ciascun organo, con i relativi curricula e l'indicazione dell'ente associato di appartenenza, almeno 7 giorni prima dell'Assemblea.

7.2. Gli associati possono presentare osservazioni sui requisiti dei candidati entro 3 giorni dalla comunicazione.

TITOLO IV - ELEZIONE ASSEMBLEARE

Art. 8 - Modalità di votazione per categoria

8.1. L'Assemblea si svolge in presenza, salvo impedimenti oggettivi che giustifichino altre modalità di partecipazione secondo quanto previsto dallo Statuto.

8.2. Prima di procedere alla votazione, il Presidente nomina 3 persone che presidieranno le operazioni di voto e procederanno allo scrutinio.

8.3. L'Assemblea procede all'elezione mediante votazione a scrutinio segreto, con votazioni separate per ciascuna categoria e per ciascun organo.

8.4. L'ordine delle votazioni è il seguente:

FASE 1 - ELEZIONE CONSIGLIO DI PRESIDENZA:

1. Categoria "Territorio" (2 seggi)
2. Categoria "Impresa" (3 seggi)
3. Categoria "Ricerca" (2 seggi)

FASE 2 - ELEZIONE COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO:

1. Categoria "Ricerca" (6 seggi)
2. Categoria "Impresa" (6 seggi)
3. Categoria "Territorio" (3 seggi)

8.5. Per ciascuna categoria e organo, votano esclusivamente gli associati appartenenti alla categoria di riferimento presenti o rappresentati in Assemblea, scegliendo tra i candidati presentati dalla categoria stessa per eleggere i propri rappresentanti.

8.6. L'elezione avviene a maggioranza relativa dei voti validamente espressi dalla categoria. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti fino a concorrenza dei seggi disponibili per ciascuna categoria.

8.7. In caso di parità di voti per l'ultimo seggio disponibile, si procede immediatamente a ballottaggio tra i candidati a parità, con votazione riservata agli associati della categoria interessata.

Art. 9 - Scrutinio e proclamazione per categoria

9.1. Le operazioni di scrutinio per ciascuna categoria sono condotte dalle 3 persone nominate dal Presidente ai sensi dell'art. 8.2, sotto la supervisione del Presidente dell'Assemblea.

9.2. I candidati eletti per ciascuna categoria sono immediatamente proclamati eletti membri del rispettivo organo.

Art. 10 - Ratifica finale degli organi ed elezione del Presidente

10.1. Completate le elezioni per tutte le categorie di entrambi gli organi, l'Assemblea in formazione plenaria procede alla ratifica separata:

- Prima ratifica: Consiglio di Presidenza
- Seconda ratifica: Comitato Tecnico-Scientifico

10.2. Ciascuna ratifica avviene mediante votazione con la partecipazione di tutti gli associati presenti o rappresentati.

10.3. In caso di mancata ratifica di uno degli organi, si procede alla ripetizione del procedimento elettorale per il solo organo non ratificato.

10.4. Completate le ratifiche di entrambi gli organi, il Consiglio di Presidenza nomina il candidato alla Presidenza scelto tra i membri del Consiglio facenti parte della categoria "Impresa". Il candidato così nominato è sottoposto a separata votazione di elezione assembleare in formazione plenaria e a scrutinio segreto. L'elezione si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

10.5. In caso di mancata approvazione del candidato alla Presidenza, il Consiglio di Presidenza procede a nuova nomina tra i rimanenti membri della categoria "Impresa" e si ripete la votazione assembleare.

TITOLO V - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Art. 11 - Procedura specifica

11.1. Entro 30 giorni dalla ratifica del Comitato Tecnico-Scientifico, si procede all'elezione del Presidente del Comitato.

11.2. Possono essere candidati esclusivamente i **2 Consiglieri** della categoria "Ricerca" membri del Consiglio di Presidenza.

11.3. L'elezione avviene a maggioranza dei membri del Comitato in riunione convocata dal Presidente dell'Associazione.

TITOLO VI - PROCEDURE SOSTITUTIVE

Art. 12 - Mancata o insufficiente presentazione di candidature

12.1. Qualora per una categoria non pervengano candidature entro i termini, il Presidente, dandone comunicazione agli associati, può prorogare il termine per ulteriori 5 giorni.

12.2. Qualora il numero di candidati sia inferiore ai seggi disponibili, tutti i candidati in possesso dei requisiti sono automaticamente eletti.

12.3. Nel caso di seggi rimasti vacanti, il Presidente indice una nuova sessione elettorale entro 30 giorni.

Art. 13- Dimissioni e decadenza

13.1. In caso di dimissioni o decadenza di un membro del Consiglio di Presidenza o del Comitato Tecnico-Scientifico durante il mandato subentra automaticamente il primo candidato non eletto della medesima categoria secondo l'ordine dei voti ottenuti nelle elezioni per categoria. Il subentro è comunicato dal Presidente a tutti gli associati. La nomina del nuovo membro del Consiglio o del Comitato Tecnico-Scientifico deve essere ratificata dall'Assemblea plenaria alla prima assemblea successiva alla nomina.

13.2. Nel caso in cui vi siano candidati col medesimo numero di voti, il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea.

L'Assemblea di categoria procede a votazione di ballottaggio a scrutinio segreto tra i candidati in parità di voti. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Il candidato così individuato subentra automaticamente e la nomina è ratificata dall'Assemblea plenaria alla prima riunione successiva.

13.3 Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili per lo scorrimento, l'Assemblea procede a elezione suppletiva riservata agli associati della categoria interessata, con le medesime modalità previste per le elezioni ordinarie. Il membro eletto in via suppletiva rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Art. 14- Procedure d'urgenza

14.1. In caso di impedimenti oggettivi che non consentano il rispetto dei termini ordinari, il Presidente può modificare i termini previa comunicazione motivata agli associati.

14.2. Le modifiche ai termini diventano operative immediatamente e sono comunicate a tutti gli associati.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Ricorsi e controversie

15.1. Avverso gli atti del procedimento è ammesso **ricorso all'Assemblea** entro **15 giorni**.

15.2. L'Assemblea decide **entro 30 giorni**, con decisione inappellabile.

Art. 16 - Conservazione degli atti

16.1. Tutti gli atti sono conservati presso la Segreteria per l'intera durata del mandato.

16.2. Gli associati hanno diritto di accesso secondo le modalità statutarie.

Art. 17 - Entrata in vigore

17.1. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Presidenza.

17.2. Per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni statutarie e i principi generali dell'ordinamento.